

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA, MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

PREMESSA

Il Titolo II del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente il regime fiscale sull'energia elettrica, individua all'art. 53, commi 1 e 2, i soggetti obbligati (al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi) che devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e liquidazione del debito d'imposta, da effettuarsi anche in presenza di soli usi esenti.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:

- esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di Licenza di esercizio, rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sull'impianto (la presentazione della dichiarazione non è dovuta dagli esercenti officine elettriche che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale);
- esercenti attività di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale.

Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell'energia elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali (ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa.

In relazione alle suddette distinzioni, il modello AD-1 di riferimento per la dichiarazione annuale fissa le modalità di rappresentazione dei dati richiesti per l'accertamento del debito d'imposta, determinazione del conguaglio e delle rate di acconto, da parte dei diversi soggetti obbligati.

La procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione, evidenzia i quadri appropriati da compilare in base alle informazioni sulla tipologia del soggetto tenuto all'adempimento dichiarativo.

Si fa presente che non sono intervenute ulteriori modifiche alla normativa fiscale sull'energia elettrica dopo quelle introdotte nel 2012 e commentate in questa stessa sezione delle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni per il 2012, emanate con nota n.151206 del 24/12/2012.

Il modello della dichiarazione annuale, così come le modalità di compilazione, sono sostanzialmente rimasti immutati rispetto a quanto realizzato per il 2013 e in tale circostanza illustrato, con le integrazioni realizzate nelle annualità successive, di volta in volta commentate in questa stessa sezione.

L'unica novità che è utile segnalare rispetto alla precedente annualità, riguarda l'eliminazione della sezione "DOVUTA ALLA REGIONE" nei quadri "P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA" e "Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA", il cui utilizzo era limitato alla liquidazione, al saldo ed ai versamenti dell'accisa sui consumi di energia elettrica localizzati nei territori delle province appartenenti alla Regione Siciliana o alla Regione Sardegna, al fine di distinguerne le competenze tra Erario e detti enti locali.

Si evidenzia che, a seguito di tale intervento, non variano le modalità di compilazione dei suddetti quadri della dichiarazione per l'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella **Regione Sicilia**, precedentemente riportata nella sezione "DOVUTA ALLA REGIONE" e per la quale ora andrà compilata l'unica sezione rimasta, relativa al capitolo, dato che, per effetto del DM 19 gennaio 2015, già con decorrenza 1° giugno 2015, i versamenti dell'accisa afferente tale regione sono effettuati al capitolo di bilancio dello Stato 1411/01, tramite modello F24, sezione "accise", ed è la Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate a provvedere al riversamento nelle casse regionali.

Mentre, per l'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella **Regione Sardegna**, la cui imputazione è per un decimo a favore dell'Erario (Capitolo 1411/01) e per nove decimi a favore della Regione Sardegna (versamento diretto), anche se tale distinzione è stata mantenuta per tutto il 2016 con i versamenti in acconto coerenti con le suddette imputazioni, occorre ora liquidare nel quadro "P" l'accisa sui consumi accertati per il 2016 in un'unica soluzione (i dieci decimi), riportando nell'unica sezione rimasta, relativa al capitolo, i consumi accertati e l'importo di accisa corrispondente.

Nel quadro "Q", non più distinto per enti destinatari dei versamenti, deve essere riportato il totale dell'accisa liquidata, con l'accortezza di riportare come "*ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione*" l'importo corrispondente alla somma degli acconti 2016 dovuti nei confronti dell'Erario e della Regione (rigo Q5 più rigo Q10 della dichiarazione 2015), al fine di determinare un unico conguaglio, prescindendo dalle imputazioni ai due distinti enti. Anche le rate d'acconto, calcolate per il 2017, devono corrispondere all'intero importo dovuto sia per l'Erario che per la Regione.

Con la modifica apportata ai quadri "P" e "Q", vengono praticamente uniformate le modalità di compilazione di tali quadri, a prescindere dalla provincia i cui dati relativi all'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica devono essere rappresentati.

Ciò è stato possibile in quanto il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, concernente: "Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali", dispone, tra l'altro, che la quota regionale della compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica è versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tramite il modello F24, e che la Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate provvede a riversare le quote di spettanza della Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali.

I tempi, le procedure e le modalità volte a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali spettanti alla Regione Sardegna, sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, che, al momento della redazione delle presenti istruzioni, è in fase di perfezionamento.

Al riguardo si fa riserva di rendere nota, con apposito comunicato, la conclusione dell'iter relativo all'adozione del decreto suddetto.

1. GENERALITA'

I dati relativi all'energia elettrica prodotta o acquistata, ceduta o trasportata devono essere forniti secondo il modello AD-1, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato con Licenza - Soggetto obbligato con Autorizzazione - Soggetto non obbligato*)
- un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri (quadri "A-PRODUZIONE" - "B-USI PROMISCU" - "C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" - "E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA")
- un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine o elettrodotti (quadri "G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA", "H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA", nonché dal campo "PERDITE")
- un prospetto per l'energia elettrica fornita a consumatori finali (quadro "I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA")
- il riepilogo mensile dei consumi di energia elettrica, con il dettaglio delle varie tipologie d'uso, distintamente rientranti in impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri "J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA", "L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA", "M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA")
- il riepilogo annuale, per ambito comunale, dei consumi di energia elettrica fatturati, aggregati per tipologia d'uso, per impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri "J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA", "L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA", "M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA")
- prospetto delle rettifiche di fatturazione per ambito comunale (quadro "K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE") dove riportare, distintamente per i consumi assoggettati ad accisa e per quelli assoggettati alle addizionali, anche fatturazioni relative all'applicazione di tassazioni non più vigenti
- un prospetto per la liquidazione dell'accisa (quadro "P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA") per ambito provinciale
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa (quadro "Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA") per ambito provinciale, contenente anche gli importi dei ratei mensili in acconto per il 2017
- un prospetto per la liquidazione dell'addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro "R-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88") distinto a seconda se la liquidazione del debito dell'addizionale sia in favore del capitolo 1411/02 o Regione autonoma Valle d'Aosta, della provincia o dei comuni

- un prospetto per il saldo dell'addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro "S-SALDO DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88") per i soli tributi diretti all'Erario (capitolo 1411/02), per la determinazione del conguaglio, ma non più contenenti i campi per l'indicazione degli importi dei ratei mensili in acconto, in quanto tributi abrogati
- un Allegato, concernente l'elenco dei clienti agevolati per ambito provinciale
- un Allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore dell'energia elettrica, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta oppure per riepilogare i movimenti dell'energia elettrica dalla produzione alla distribuzione.

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all'attività svolta:

| ENERGIA ELETTRICA | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Dichiarante | Attività/Tipo impianto | Quadri |
| Soggetto obbligato con Licenza | Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente | A, G, L |
| | Tutte le officine di produzione se non ricadenti nelle "Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente" | A, B, C, E, G, J, L, M, P, Q |
| | Officina d'acquisto per uso proprio | B, C, E, H, J, L, M, P, Q |
| | Officina d'acquisto per rivendita | B, C, E, H, I, J, L, M, K, P, Q, R, S, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori |
| | Officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio | A, B, C, E, G, H, J, L, M, P, Q |
| Soggetto obbligato con Autorizzazione | Vendita al consumatore finale | I, J, L, M, K, P, Q, R, S, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori |
| Soggetto non obbligato | Officina di produzione | A, G |
| | Rete di trasporto/distribuzione | G, H |

Pertanto, salvo particolari eccezioni, la dichiarazione annuale, a seconda del soggetto dichiarante, può essere così composta:

- SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – OFF. PRODUZIONE FONTI RINNOVABILI USO ESENTE

I produttori di energia elettrica per uso proprio esenti dal pagamento dell'accisa sui propri consumi ai sensi dell'art. 52, comma 3 lettera b, del testo unico (titolari di licenza per l'esercizio di un impianto azionato da fonti rinnovabili -ad esempio FOTOVOLTAICO-, con potenza disponibile superiore a 20 kW, che utilizzano in locali e luoghi diversi dall'abitazione, per proprie esigenze, l'elettricità da essi stessi prodotta, **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro **A-PRODUZIONE**, del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata";

2. il quadro **G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA**, qualora parte dell'elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
3. il quadro **L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA** del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita", indicando al rigo L6 la quantità di energia elettrica consumata, normalmente corrispondente alla differenza tra quella prodotta e quella ceduta.

- SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – ALTRE OFFICINE

I produttori per uso proprio (i titolari di licenza per l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica anche se azionato da fonti rinnovabili, ma con impieghi non esclusivamente esenti), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro A-PRODUZIONE, del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata" e, in relazione all'assetto fiscale dell'officina (presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione), gli altri quadri che compongono tale prospetto;
2. il quadro G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, qualora parte dell'elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
3. uno o più quadri del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all'impiego dell'elettricità prodotta in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per mese, indicando nell'apposito campo il mese cui si riferisce.

Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri" (la colonna "*Numero di utenze*" e quella "*Usi commerciali*" sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), devono essere compilati anche:

- il prospetto di liquidazione dell'accisa (quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA), per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M;
- il riepilogo e saldo dell'accisa (quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA), per determinare il conguaglio tra quanto liquidato al quadro P e le rate di acconto dovute nel corso del 2016, nonché indicare le rate di acconto per il 2017.

Gli acquirenti per uso proprio (i titolari di licenza per l'esercizio di "officina di acquisto" di energia elettrica), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA, indicando, tra le altre informazioni richieste, il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
2. i quadri B-USI PROMISCUI, C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA oppure E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata",

solo se l'assetto fiscale dell'officina di acquisto prevede la presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione;

3. uno o più quadri del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all'impiego dell'elettricità in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per mese, indicando nell'apposito campo il mese cui si riferisce. **Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri"** (la colonna "Numero di utenze" e quella "Usi commerciali" sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), vale quanto detto per i produttori per uso proprio circa i successivi quadri che devono conseguentemente essere compilati.

Ovviamente, nel caso in cui in capo al medesimo soggetto ricorra l'obbligo di dichiarare i dati relativi sia all'energia elettrica autoprodotta che a quella acquistata (**Officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio**), deve essere presentata un'unica dichiarazione, utilizzando il codice ditta assegnato all'officina di produzione, nella quale sono presenti sia il/i quadro/i del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", sia il quadro H dell'energia elettrica ricevuta.

Si fa presente che l'obbligo di essere titolari di licenza per officina di acquisto è previsto in presenza di prelievi con potenza disponibile al di sopra della soglia dei 200 kW, a cui seguono impieghi soggetti a diversa tassazione (art. 53, comma 1, lettera c)), nonché se l'energia elettrica destinata ai propri fabbisogni è acquistata direttamente alla borsa elettrica, come stabilito dall'art. 3, comma 13, lettera a), del D.L. 16/2012, che ha aggiunto una nuova figura di soggetto obbligato a quelle già previste dall'art. 53, comma 1, del testo unico.

Rientra, invece, nella facoltà del soggetto acquirente consumatore, richiedere ed ottenere la licenza per officina di acquisto (e, quindi, assumere direttamente gli obblighi del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica acquistata) qualora ne tragga convenienza in relazione a:

- perdite di elettricità per trasformazione o conversione a valle del punto di prelievo (art. 53, comma 2, lettera a));
- in presenza di più forniture (art. 53, comma 2, lettera b)), ai fini dell'applicazione della tassazione per scaglioni di consumo sull'intero quantitativo consumato. La pluralità di forniture si realizza anche quando si usufruisce sia di energia elettrica prelevata dalla rete che autoprodotta.

Rientrano nelle suddette modalità di compilazione della dichiarazione, le situazioni dove l'esercente un'officina elettrica di produzione alimenta direttamente un consumatore finale per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, con l'accortezza che le quantità di energia elettrica fornite al consumatore finale vanno inserite, nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi commerciali".

Nel residuale caso di **Officina di acquisto per rivendita**, ossia di rete di distribuzione non soggetta alla separazione societaria tra l'attività di distribuzione e quella di vendita ai clienti finali, oltre al frontespizio devono essere compilati i quadri di competenza sia delle officine di acquisto per uso proprio che quelli di competenza dei soggetti obbligati con Autorizzazione.

- SOGGETTO OBBLIGATO CON AUTORIZZAZIONE

Le società di vendita (i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA, nel quale va indicata l'energia elettrica fatturata nell'anno;
2. per ambito comunale, uno o più quadri del prospetto "riepilogo annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), nei quali indicare, nella colonna "Usi commerciali", le quantità fatturate, distinte per tipologia di consumo, specificando il numero di utenze a cui si riferiscono i dati di consumo indicati. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica fatturate per tipologia di consumo, aggregate per singolo comune di ogni provincia in cui sono state effettuate le forniture;
3. per ambito comunale, il quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE, dove riportare anche fatturazioni relative all'applicazione di tassazioni non più vigenti, distintamente per i consumi assoggettati ad accisa e per quelli assoggettati alle addizionali;
4. per ambito provinciale, il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA, per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M e il quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA, per determinare il conguaglio tra quanto liquidato al quadro P e le rate di acconto dovute nel corso del 2016, nonché indicare le rate di acconto per il 2017;
5. per ambito provinciale, il quadro R-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88, distinto a seconda se la liquidazione dell'addizionale riguardi il capitolo 1411/02, la provincia o i comuni e il quadro S-SALDO DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88, per i soli tributi diretti all'Erario (capitolo 1411/02) o alla Regione autonoma Valle d'Aosta, per la determinazione del conguaglio, (non sono previsti i campi per l'indicazione degli importi dei ratei mensili in acconto, in quanto tributi abrogati);
6. per ambito provinciale, l'allegato, riguardante l'elenco dei clienti agevolati;
7. l'allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

- SOGGETTO NON OBBLIGATO

Gli esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta (a) e i gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione dell'energia elettrica (b), sono tenuti all'adempimento dichiarativo previsto dall'art. 53-bis del testo unico, ossia:

- a) la dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione;

b) la dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati dell'energia elettrica trasportata.

Pertanto, oltre ai dati identificativi di cui al frontespizio, è richiesta la compilazione, rispettivamente, dei soli quadri A-PRODUZIONE e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (a), oppure dei soli quadri H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (b).

Nei quadri G e H va rappresentato il flusso fisico dell'energia elettrica, dalla produzione fino alla rete di distribuzione e da questa all'immissione in consumo, indicando il codice identificativo assegnato all'officina o alla rete a cui si cede o da cui si riceve l'elettricità. Chi provvede a distribuire al consumo l'energia elettrica ricevuta, indicherà nel quadro di cessione il codice identificativo del soggetto per conto del quale procede alla distribuzione.

DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio vanno forniti i dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

Soggetto obbligato con Licenza (esercenti officine di produzione e/o acquisto di energia elettrica, individuati dal comma 1, lettere b) e c) e dal comma 2, dell'art. 53, del testo unico), il cui modello dichiarativo viene proposto sulla base di un ulteriore distinguo:

- **Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente** (se unico tipo impianto), che comporta la compilazione dei quadri inerenti la produzione, il consumo esente e l'eventuale cessione in rete;
- **Altre officine** (corrispondente a tutti gli altri casi in cui il dichiarante è titolare di licenza di esercizio officina di produzione e/o acquisto di energia elettrica per uso proprio o per rivendita), che comporta la compilazione dei quadri inerenti i dati di produzione e/o acquisto, dell'eventuale cessione in rete, del consumo nelle diverse tipologie di impiego, nonché quelli utili alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell'accisa e, nel caso in cui all'officina elettrica sia associata l'attività di vendita, anche il quadro delle rettifiche di fatturazione e gli allegati per indicare i clienti agevolati e i propri fornitori;

Soggetto obbligato con Autorizzazione (soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali, individuati dal comma 1, lettera a), dell'art. 53 del testo unico), che comporta la compilazione dei quadri utili: a fornire i dati relativi all'energia fatturata ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell'accisa nonché, per consumi pregressi, quelli per la liquidazione ed il saldo

dell'addizionale. Devono essere altresì compilati l'allegato per l'indicazione dei clienti agevolati ed il nuovo allegato per l'indicazione dei propri fornitori;

- Soggetto non obbligato** (soggetti individuati dall'art. 53bis del testo unico), tenuti a fornire i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta, ovvero all'energia elettrica vettoriata.

Va inoltre indicato:

- il “Codice Ditta” identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici “IT00” sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri);
- la denominazione della ditta;
- l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione.

La dichiarazione prevede anche l'indicazione della denominazione e della sede dell'Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il “Codice Ditta”.

Come periodo è prestampato l'anno di imposta 2016.

Va infine indicato il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Tale prospetto, composto dai quadri “A-PRODUZIONE” - “B-USI PROMISCUI” - “C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA” - “E- CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA”, va compilato dagli esercenti una officina elettrica.

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti e/o i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri, rilevabili **esclusivamente** dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati:

- numero di matricola;
- lettura attuale (rilevata al termine dell'anno 2016);
- lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno 2016);
- differenza di letture;
- costante di lettura;
- quantità di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo).

Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e – se presenti – le prime tre cifre decimali. Deve essere fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori.

La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali.

I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unità.

Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate.

I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "A": contatori dedicati esclusivamente alla produzione d'energia elettrica;
- quadro "B": contatori totalizzatori per la misura dell'energia elettrica impiegata sia in usi esenti (oppure non soggetti), che in usi soggetti ad accisa. La discriminazione è fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico, ovvero per differenza se le utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura;
- quadro "C": contatori dedicati alla misura dell'energia elettrica impiegata interamente in usi esenti da accisa;
- quadro "E": contatori dedicati alla misura dell'energia elettrica impiegata interamente in usi assoggettati ad accisa.

Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri "C" o "E" non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: per tali casi i contatori vanno tutti dichiarati nel quadro "B".

I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, devono essere riportati nei successivi quadri di *riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita* conformemente con la tipologia d'impiego (quelli indicati nel quadro "C" vanno riportati nel quadro "L", quelli indicati nel quadro "E" vanno riportati nel quadro "M").

L'elettricità consumata in proprio ma non rilevata direttamente da un contatore non deve essere riportata in questo prospetto ma direttamente nel *riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita* (quadri "J"- "L"- "M"), secondo la tipologia d'impiego.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro.

4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica scambiati, nelle varie modalità, tra officine elettriche e/o elettrodotti, o distribuiti ai consumatori finali per conto dei fornitori.

I quadri "G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA" e "H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA", sono riservati alle officine elettriche di produzione o di acquisto ed alle reti di trasporto o distribuzione dell'energia elettrica: negli stessi vanno indicate le quantità di energia elettrica scambiate fisicamente tra officine elettriche di produzione ed elettrodotti, tra elettrodotto ed elettrodotto, tra quest'ultimi e le officine di acquisto. In più le aziende

distributrici dichiarano, nel quadro “G”, la quantità di energia elettrica distribuita per conto di ogni soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, con l’indicazione del relativo codice identificativo.

- I quantitativi di energia elettrica ceduti ad altre officine/reti vanno dichiarati nel quadro “G” indicando:
 - la tipologia di cessione mediante l’indicazione della corrispondente lettera
 - A) cessione a consorziati/consociati;
 - B) vettoriamento;
 - C) cessione ad altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione;
 - D) distribuzione per conto terzi;
 - E) cessione UE;
 - F) cessione extra UE.
 - “Codice identificativo” dell’officina o della rete di trasporto e distribuzione destinataria dell’energia elettrica. **Solo per la tipologia di cessione D) distribuzione per conto terzi, il codice identificativo deve essere riferito al venditore per conto del quale l’energia elettrica è stata distribuita** (tipologia utilizzata dalle aziende distributrici per indicare le quantità di energia elettrica distribuita per conto dei soggetti che fatturano ai consumatori finali)
 - quantità di energia elettrica ceduta in chilowattora (valore non negativo). Nel trascrivere dette informazioni ciascuna colonna deve contenere l’energia elettrica ceduta nell’anno 2016 verso una sola officina o rete e per una sola tipologia di cessione.

- I quantitativi di energia elettrica ricevuti da altre officine/reti vanno dichiarati nel rispettivo quadro “H” indicando:
 - la tipologia di ricezione mediante l’indicazione della corrispondente lettera:
 - G) ricezione da consorziati/consociati;
 - H) vettoriamento;
 - I) ricezione da altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione;
 - J) ricezione UE;
 - K) ricezione extra UE.
 - “Codice identificativo” dell’officina o della rete di trasporto e distribuzione fornitrice dell’energia elettrica;
 - quantità di energia elettrica ricevuta in chilowattora (valore non negativo). Nel trascrivere dette informazioni ciascuna colonna deve contenere l’energia elettrica ricevuta nell’anno 2016 verso una sola officina o rete e per una sola tipologia di ricezione.

L’indicazione della matricola del contatore, con le relative letture è richiesta, per entrambi i quadri, in presenza di contatori dedicati per l’intero anno 2016 alla cessione (G) o alla

ricezione (H) di energia elettrica tra officine o elettrodotti – individuati dal codice identificativo – e con un'unica tipologia di cessione o ricezione.

In tale prospetto è presente il campo per l'indicazione dei quantitativi di energia elettrica riferibili a perdite.

Il quadro “I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA” è, invece, riservato ai soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali.

In tale quadro è richiesta l'indicazione dei quantitativi di energia elettrica fatturata nel corso del 2016 ai propri clienti che non fanno dichiarazione (consumatori finali), nonché ad altri operatori del mercato elettrico, specificando la tipologia di fornitura e distinguendo le quantità fornite attraverso ogni azienda distributrice.

Le tipologie mediante le quali distinguere e accorpare i quantitativi di energia elettrica fatturati nel corso del 2016 sono le seguenti:

- L) fornitura a consorziati/consociati;
- M) fornitura al consumo;
- N) fornitura a clienti UE;
- O) fornitura a clienti extra UE;
- P) vendita ad altri operatori del mercato elettrico.

Quest'ultima tipologia si è resa necessaria per poter inserire in dichiarazione i quantitativi di energia elettrica fatturati a soggetti diversi dai consumatori finali.

Pertanto, il venditore compila il quadro “I”, indicando, per le tipologie da “L)” a “O)”, il codice identificativo delle aziende distributrici che consegnano l'energia elettrica per suo conto, ciascuna per la propria quantità, mentre per la tipologia “P) - vendita ad altri operatori del mercato elettrico”, andrà indicato il codice identificativo del soggetto acquirente.

5. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA

Tale prospetto si compone di tre quadri, ognuno dei quali riporta le tipologie di consumo ricadenti in una specifica posizione fiscale, rispecchiando la suddivisione prevista dall'art. 52 del testo unico:

- quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, che comprende le tipologie di consumo escluse dal campo di applicazione dell'accisa, come stabilito dal comma 2 dell'art. 52 del testo unico;
- quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA, che comprende le tipologie di consumo rientranti nel regime fiscale, ma esentate dal pagamento dell'accisa in forza del comma 3 e del comma 4 dell'art. 52, nonché in forza dell'art. 17 del testo unico;
- quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA, che comprende tutte le altre tipologie di consumo assoggettate all'accisa in base al comma 1 dell'art. 52 del testo unico.

Si evidenzia che tale prospetto viene proposto come riepilogo mensile o come riepilogo annuale, in relazione alla distinzione nella rappresentazione dei consumi tra gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto e le società di vendita.

Pertanto:

- gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto, individuati come **“Soggetto obbligato con Licenza”**, devono compilare i prospetti di riepilogo mensile dei consumi, indicando nella colonna dei consumi per usi propri sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati per differenza o a forfait. La compilazione dei prospetti mensili aventi tutti i consumi nulli può essere omessa. Solo nel caso in cui l'esercente l'officina elettrica alimenti unità di consumo di altri soggetti consumatori finali, le quantità di energia elettrica fornite andranno inserite nella colonna dei consumi per usi commerciali. Le somme, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati, riportati nei prospetti mensili del quadro “M”, vanno riportate nel successivo quadro di liquidazione dell'accisa.
- le società di vendita, ossia i soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali, individuate come **“Soggetto obbligato con Autorizzazione”**, devono compilare il prospetto annuale, indicando nella colonna relativa agli usi commerciali le quantità di energia elettrica fornita per ciascuna tipologia di utilizzo o esenzione, indicando il numero di utenze (clienti) a cui i consumi si riferiscono. Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

I quantitativi di energia elettrica indicati nel quadro “M” per ambito comunale, devono essere riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'accisa aggregati, rigo per rigo, per competenza provinciale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare, ma solo nel caso che non vengano dichiarati a parte nell'apposito quadro “K”, eventuali rettifiche di fatturazione (con il segno negativo se a credito degli utenti) e fatture per consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, emesse nel 2016, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari.

Si riportano i chiarimenti forniti nelle precedenti istruzioni circa l'agevolazione sui consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica dei consumatori finali, utenti di forniture il cui impegno di potenza non è superiore a 3 kW, riportata nel quadro “L” (rigo L9), che deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 52, comma 3, lettera e), del testo unico:

Al riguardo, si chiarisce che i criteri di applicazione richiamati dalla norma implicano la possibilità di recuperi di imposta che nel caso siano dovuti sono da riportare nel quadro “M”.

Infatti, l'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui primi 150 kWh/mese di consumo, qualora l'entità dei consumi mensili non sia superiore a 150 kWh o a 220 kWh, a seconda se trattasi di utenze il cui contratto di fornitura prevede una potenza impegnata fino a 1,5 kW, oppure di utenze dove la potenza impegnata è superiore a 1,5 kW, ma non oltre i 3 kW.

Quando tali limiti vengono superati, la fascia esente dei 150 kWh mensili viene gradualmente meno, fino ad annullarsi del tutto nei mesi in cui i consumi raggiungono o vanno oltre i 300 kWh, su forniture di potenza impegnata fino a 1,5 kW, ovvero di 370 kWh, su forniture di potenza impegnata superiore a 1,5 kW e fino a 3 kW.

Ciò in quanto, i criteri per l'applicazione della fascia di esenzione in parola, richiamati dalla norma, prevedono una riduzione della stessa direttamente proporzionale all'entità dei consumi superiori ai suddetti limiti.

In buona sostanza, ponendo il caso di una fornitura con potenza impegnata di 3 kW, si avrà che:

- *per consumi entro i 150 kWh/mese, tutto il consumo è esente dal pagamento dell'accisa. Il quantitativo andrà indicato nel quadro dei consumi esenti da accisa al rigo L9;*
- *in presenza di un consumo mensile maggiore, ma non superiore a 220 kWh, i primi 150kWh sono esenti e tale quantità va riportata nel quadro dei consumi esenti al rigo L9. Il maggior consumo, tassato con l'aliquota prevista per i consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica, sarà riportato nel quadro dei consumi tassati al rigo M1;*
- *in presenza di un consumo mensile di 320 kWh, il limite dei 220 risulta superato di 100 kWh e, conseguentemente, la fascia di esenzione viene erosa in pari misura, ossia l'esenzione potrà essere applicata solo sui primi 50 kWh del consumo del mese e gli altri 100 kWh della fascia esente risulteranno recuperati a tassazione per i criteri di riduzione propri della fascia stessa. Tale situazione può essere rappresentata indicando i 50 kWh rimasti esenti al rigo L9, i 100 kWh recuperati a tassazione al rigo M3, gli ulteriori 170 kWh del consumo mensile, normalmente assoggettati a tassazione, al rigo M1;*
- *in presenza di un consumo mensile di 370 kWh (220+150) o superiore, la fascia esente risulterà completamente annullata e tutto il consumo dovrà essere tassato, in quanto il consumo ulteriore al limite dei 220 kWh è pari o maggiore ai 150 kWh di capienza della fascia esente. Tale situazione può essere rappresentata indicando al rigo M3 i 150 kWh della fascia esente recuperati a tassazione e al rigo M1 l'ulteriore consumo mensile normalmente assoggettato a tassazione.*

6. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è riservato ai soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali (*Soggetto obbligato con Autorizzazione*) e si compone del solo quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE.

Come per i precedenti quadri del prospetto annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita, anche il quadro "K" deve essere compilato per ciascun comune di ogni provincia interessata dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente la provincia e il comune cui si riferisce.

Tale prospetto è utile per l'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, ma può essere ugualmente utilizzato anche nel caso sia stata fatturata nel corso del 2016 energia elettrica fornita in vigenza delle addizionali comunali e provinciali, soppresse nei territori delle Regioni a statuto ordinario dal 1° gennaio 2012 e, poi, definitivamente abrogate, con decorrenza 1° aprile 2012, sull'intero territorio nazionale.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non determinano un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, che deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il quadro K, ovvero il prospetto delle rettifiche di fatturazione, riguarda i soli usi assoggettati ad accisa o alle addizionali, riproponendo la suddivisione dei consumi in funzione della tipologia di utilizzo. Come ulteriore dettaglio, è prevista la distinzione tra rettifiche "in addebito" e rettifiche "in accredito".

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Dal momento che la procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione effettua automaticamente il prodotto della quantità inserita per l'aliquota selezionata e l'importo risultante non è modificabile, al fine di poter rappresentare situazioni per le quali siano state rettificate fatture per l'applicazione o meno dell'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), è stata inserita tra le aliquote selezionabili in corrispondenza del rigo K4 e del rigo K8 (concernenti i consumi non domestici assoggettati ad accisa) un valore 0,0000 che

consente la digitazione dell'importo corrispondente all'applicazione della suddetta misura fissa di accisa.

Per ogni tipologia di utilizzo si sommano tutti gli importi in addebito e si sottraggono tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, è riportato nella colonna "totale" corrispondente alla tipologia di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale, vanno infine riportati –aggregati per competenza provinciale e con l'eventuale segno negativo– nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente degli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), va riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

Riguardo ai consumi assoggettati ad addizionale (per forniture risalenti a periodi anteriori alla loro abrogazione), essi devono essere distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto al comune (utenze fino a 200 kW) o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta (utenze oltre 200 kW). Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni, i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto alla provincia o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta.

Si ricorda che l'addizionale è versata direttamente agli Enti Locali per le sole forniture con potenza disponibile fino a 200 chilowatt, mentre nelle province autonome di Trento e Bolzano e, a partire dal 2011, anche nella Regione autonoma Valle d'Aosta (art. 6 D.L. n. 511/88, come modificato dall'art. 10 D.Lvo n. 12/2011) tutti i versamenti delle addizionali riscosse nell'ambito territoriale di propria pertinenza, sono diretti agli Enti territoriali medesimi.

Per maggiori informazioni sull'applicazione delle addizionali, si rimanda a quanto riferito nelle premessa alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione del 2012.

7. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA del prospetto di liquidazione dell'accisa va compilato per ambito provinciale e consente di determinare gli importi dovuti a partire dai consumi dichiarati nei quadri "M", corrispondenti alle dodici mensilità per i *soggetti obbligati con Licenza*, ovvero all'insieme delle forniture comunali aggregate per competenza provinciale per i *soggetti obbligati con Autorizzazione*. Questi ultimi, quindi, compilano un prospetto di liquidazione (quadro "P") per ciascuna delle province nel cui ambito territoriale abbiano fornito l'energia elettrica.

Qualora nel corso del 2016 sia stata attivata la fornitura di energia elettrica in una nuova provincia rispetto a quelle comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai consumatori finali.

Nelle colonne dei consumi del quadro "P" vanno quindi riportati i quantitativi di energia elettrica assoggettati all'accisa già indicati nei quadri "M".

Ovviamente il quantitativo in chilowattora indicato in ogni rigo, relativo ad una specifica tipologia di utilizzo, deve coincidere con la sommatoria dei chilowattora indicati per la stessa tipologia nei quadri "M" che, a seconda del soggetto dichiarante, come detto nel paragrafo 5, sono o mensili o per ambito comunale.

Per ogni tipologia di utilizzo va quindi indicata la relativa aliquota impositiva, che deve corrispondere a quella stabilita per norma. Nelle apposite colonne è richiesto l'inserimento delle aliquote vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi.

Nella procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione il quadro "P" è concepito in modo che si possano valorizzare più coppie di colonne per consumi e aliquote, utilizzabili in caso di una o più variazioni delle aliquote impositive nel corso dell'anno. In tale evenienza, possono essere utilizzate, per ogni tipologia interessata, due o più colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota impiegata.

L'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale, come viene automaticamente effettuato dalla procedura informatica.

I venditori di energia elettrica ai consumatori finali (*soggetti obbligati con Autorizzazione*), devono inoltre trascrivere, negli appositi campi, gli importi delle rettifiche di fatturazione ordinarie e delle rettifiche di fatturazione per frodi anno corrente, desunte dal quadro "K", nonché gli importi delle rettifiche di fatturazione per frodi anni precedenti, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

Sempre con riferimento alle forniture ai consumatori finali, si ribadisce che, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, deve essere indicato nel rigo "arrotondamenti" l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture e, qualora l'importo dell'imposta complessivamente fatturata sia inferiore rispetto a quello derivante dal calcolo matematico della somma dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

8. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE

Il quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA consente di determinare per ambito provinciale il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2016 (nella precedente

dichiarazione) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2016 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro "P", nonché di indicare le rate di acconto dovute per il 2017.

Si fa presente che anche per l'accisa sull'energia elettrica dovuta per forniture o consumi localizzati nei territori delle province appartenenti alla Regione Sardegna, deve essere compilato il quadro "Q" riportando al rigo Q1 il totale dell'accisa liquidata nel quadro "P" (rigo P14) e al rigo Q2 l'importo corrispondente alla somma degli acconti 2016 dovuti nei confronti dell'Erario e della Regione.

Ciò consente di determinare un unico conguaglio, prescindendo dalle distinte imputazioni per un decimo all'Erario (Capitolo 1411/01) e per nove decimi alla Regione Sardegna (versamento diretto) effettuate nei versamenti.

Anche le rate d'acconto, calcolate per il 2017, devono corrispondere all'intero importo dovuto sia per l'Erario che per la Regione.

In buona sostanza, anche per la Regione Sardegna occorre compilare il quadro "Q" come se l'accisa fosse dovuta unicamente a favore dello Stato, in previsione della prossima operatività stabilita dal decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, nei tempi e nei modi che saranno disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, in fase di perfezionamento al momento della redazione delle presenti istruzioni.

I dati da indicare sono i seguenti:

→ **accisa liquidata**, desunta dal rigo del totale del quadro "P" di liquidazione dell'accisa per la medesima provincia (rigo P14);

→ **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione** (per la medesima provincia), desunta dal rigo del totale acconti del quadro "Q" della dichiarazione 2015 (per le province appartenenti alla Regione Sicilia rigo Q10, per quelle appartenenti alla Regione Sardegna rigo Q5 più rigo Q10, per tutte le altre province rigo Q5), salvo diversa successiva rideterminazione da parte dell'Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote, da parte dell'Azienda. In pratica, l'importo da indicare deve corrispondere al debito d'imposta calcolato sull'imponibile accertato nella precedente dichiarazione annuale, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno 2016 sulla base del conguaglio 2015 o di crediti pregressi. Se la dichiarazione annuale è relativa al primo anno di attività, l'importo dei ratei d'acconto da indicare sono quelli determinati in via presuntiva dall'Ufficio competente

Nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si è provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto, avendo inserito i dati delle suddette fatture nel quadro "M" o nel quadro "K".

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a credito**.

→ **ratei mensili in acconto**, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2017. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2016, in conseguenza delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione. Si fa presente che, qualora sia stata iniziata l'attività nel corso del 2016, i consumi effettuati nei mesi di attività, che sarebbero rappresentativi solo di una frazione dell'anno, devono essere rapportati all'intero anno affinché possano costituire l'imponibile richiesto per il calcolo della rata mensile in acconto. In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:
 - ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2017, tutte le dodici rate assumono il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2017
 - ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2017, la rata di gennaio ("01") ha lo stesso valore della rata base determinata per il 2016. All'importo della rata base per il 2017 da indicare come rata mensile in acconto di febbraio ("02") va sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata base 2017 e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata base 2017. Le altre rate mensili in acconto (da "03" a "12") assumono il valore costante della rata base 2017, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base 2017: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo
 - ✓ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2017, la rata da indicare per il mese di febbraio ("02") ha lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. All'importo della rata base per il 2017 da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo ("03") va sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata base 2017 e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base 2017. Le altre rate mensili in acconto (da "04" a "12") assumono il valore costante della rata base 2017, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base 2017 e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base 2017: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo.

Si precisa che ai ratei mensili in acconto non deve essere sommato il conguaglio accisa a debito o sottratto il conguaglio accisa a credito. La somma dei dodici ratei mensili in acconto deve coincidere con l'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2016 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della presente dichiarazione. Detti ratei, pertanto, vanno sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per la presenza di crediti o debiti nella contabilità (quella che il competente Ufficio allestisce in carico al soggetto obbligato al pagamento delle imposte).

→ **totale acconti**, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

9. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE

Il quadro R-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto di liquidazione per l'addizionale comunale e provinciale ex art. 6 del D.L. 511/88, riguarda una tassazione sul consumo dell'energia elettrica che è stata soppressa nei territori delle Regioni a statuto ordinario dal 1° gennaio 2012 e, poi, definitivamente abrogata con decorrenza 1° aprile 2012, tanto da non essere più applicabile da tale ultima data anche ai consumi di energia elettrica nei territori delle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'evenienza che tale prospetto debba essere compilato, quindi, riguarda esclusivamente l'eventualità che nel corso del 2016 siano state emesse fatture riferite a forniture avvenute in vigenza di dette addizionali e, conseguentemente, può riguardare esclusivamente il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* che fornisce l'energia elettrica ai consumatori finali.

Tutto ciò premesso, se dovuto, il quadro "R" deve essere compilato per ambito provinciale. Esso è suddiviso in tre sezioni, identiche per contenuto, distinte solo in relazione alla competenza dei versamenti:

- ⇒ **CAPITOLO 1411/02 E REGIONE VALLE D'AOSTA** (addizionale di competenza statale -cap. 1411/02- per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt, escluse quelle effettuate nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o nella Regione autonoma Valle d'Aosta);
- ⇒ **DOVUTA AI COMUNI** (addizionale di competenza comunale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt alle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture alle abitazioni nell'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano);
- ⇒ **DOVUTA ALLA PROVINCIA** (addizionale di competenza provinciale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni nell'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano).

Tale prospetto consente di determinare gli importi dovuti per ambito provinciale all'Erario e/o agli enti locali destinatari, in base all'insieme degli importi per addizionale accertati per ambito comunale nel quadro "K", aggregati per competenza provinciale.

Il prospetto consente altresì l'indicazione, negli appositi campi previsti per ciascun capitolo erariale di imputazione o ente destinatario dei versamenti, degli importi delle rettifiche di fatturazione per frodi anni precedenti, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

10. SALDO DELL'ADDIZIONALE

Se compilata la sezione relativa alla competenza erariale (cap. 1411/02) del precedente quadro "R" del prospetto di liquidazione dell'addizionale, è conseguentemente dovuta la

compilazione del quadro S-SALDO DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto per il saldo dell'addizionale comunale e provinciale.

Tale quadro prevede solo la sezione relativa al capitolo erariale di imputazione delle addizionali (1411/02) ed è funzionale solo alla determinazione di un eventuale conguaglio relativo alle fatturazioni emesse con applicazione dell'addizionale.

11. ELENCO CLIENTI AGEVOLATI

Il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* deve compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali fornisce l'energia elettrica per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, nonché per i casi per i quali è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale);
- la tipologia di utilizzo dell'energia elettrica, riconosciuta avente diritto al trattamento fiscale agevolato, individuandola specificatamente mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione (indicando l'identificativo del quadro "J" e l'identificativo del rigo da 01 a 05, per i consumi non sottoposti ad accisa, oppure l'identificativo del quadro "L" e l'identificativo del rigo da 01 a 11, per i consumi esenti da accisa ed infine l'identificativo del quadro "M" e l'identificativo del rigo 12, per i consumi cui è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820);
- la modalità di applicazione dell'agevolazione, ossia se l'agevolazione è stata applicata su tutta la fornitura (consumi totalmente non tassati o esenti), oppure se è stata applicata su una parte dei consumi fatturati (agevolazione applicata in base ad un forfait), specificando la percentuale utilizzata nel riconoscere l'agevolazione stessa, ovvero se l'agevolazione è stata applicata ad una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (mediante misura); per l'agevolazione individuata dall'indicazione del rigo 12 del quadro M, l'applicazione è dovuta in relazione al superamento di una soglia di consumo mensile;
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

Si fa presente che non rientrano nelle indicazioni da fornire con l'elenco clienti agevolati, le utilizzazioni di energia elettrica nelle abitazioni che usufruiscono dell'esenzione di cui al quadro "L" rigo L9, in quanto non trattasi di usi promiscui o impieghi unici agevolati per i quali l'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, prevede l'elenco degli utenti.

12. ELENCO PROPRI FORNITORI

Il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* deve riportare in questo allegato alla dichiarazione i dati relativi all'energia elettrica acquistata, indicandone la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

Pertanto l'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistata l'energia elettrica, da distinguere in:
 - a. nazionale;
 - b. UE;
 - c. extra UE.
2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in kWh, riscontrabili dalle fatture di acquisto.